

N. 06850/2011REG.PROV.COLL.

N. 08648/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 8648 del 2011, proposto dall'Università degli studi suor Orsola Benincasa di Napoli, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Napolitano, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Sicilia, n. 50;

contro

La signora Pasqualina Izzo, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Violante Ruggi D'Aragona, con domicilio eletto presso la sig.ra Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

nei confronti di

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: sezione quarta, n. 27979/2010, resa tra le parti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della signora Pasqualina Izzo e del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2011 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Napolitano e Violante Ruggi D'Aragona;

Sentite le parti sulla possibilità che il ricorso possa essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Vista la sentenza gravata, che ha accolto il ricorso di primo grado n. 44 del 1995;

Ritenuto:

- che l'appellante Università degli studi suor Orsola Benincasa ha documentato che il decreto di fissazione dell'udienza di trattazione della causa in primo grado è stato inviato non al domicilio eletto in sede di costituzione in giudizio, ma presso il domicilio di altro avvocato cui non era stato conferito alcun mandato difensivo e, pertanto, assolutamente estraneo al giudizio "*de quo*";
- che detta evenienza ha ingenerato nell'appellante il ragionevole affidamento sul permanere della pendenza del giudizio, rendendo non esigibile ogni controllo sul suo stato e, segnatamente, sul deposito e sulla pubblicazione della sentenza che lo ha definito nel merito;
- che, per quanto precede, sussistono, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. amm., i presupposti per qualificare scusabile l'inosservanza del termine di sei mesi, stabilito dall'art. 92, n. 3, cod. proc. amm, per la proposizione dell'appello contro la sentenza del T.A.R. con decorrenza dalla data di pubblicazione e va, quindi, disattesa ogni eccezione di irricevibilità dell'impugnativa;
- che le parti – su sollecitazione del collegio, che ha segnalato come il giudizio di primo grado sia stato proposto nel 1995 - hanno concordato sulla definizione nel merito ed in forma semplificata della causa nel presente grado di giudizio;
- che va disattesa l'eccezione dell'Università, riproposta in appello, di tardiva proposizione del ricorso avanti al T.A.R., notificato il 15 dicembre 1994, ove si consideri che solo con il provvedimento n. prot. 1172 del 14 ottobre 1994 – a firma del direttore amministrativo dell'Università – la sig.ra Pasqualina Izzo è stata resa partecipe delle ragioni che, ai sensi dell'art. 149 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, hanno determinato la decadenza dal corso di studi, mentre non è offerto alcun elemento sulla data di formale ricezione da parte dell'interessata della determinazione adottata alla predetta data del 14 ottobre 1994;
- che il menzionato art. 149 del r.d. n. 1592 del 1933 assume a presupposto della declaratoria di decadenza dalla qualità di studente universitario – a garanzia della continuità degli studi e dell'approfondimento scientifico – la condizione di inerzia a sostenere esami (indipendentemente dall'esito degli stessi) per "*otto anni consecutivi*";
- che, con riguardo al caso di specie, si dà atto che la sig.ra Izzo in data 25 gennaio 1988 ha sostenuto una prova scritta preliminare all'ultimo esame mancante in "*lingua e letteratura straniera inglese IV*", che - indipendentemente dal superamento dell'esame orale, con il quale la prova scritta fa sistema, e pur non essendovi stata una formale verbalizzazione - è espressione dell'intento di proseguire gli studi, così sottraendosi ad ogni comminatoria di decadenza;

- che, per quanto precede, alla data del 14 ottobre 1994 – di formale e motivata adozione del provvedimento dichiarativo della decadenza dal corso di studi – non si era consumato il lasso temporale di otto anni previsto, agli effetti predetti, dall'art. 149 del r.d. n. 1592 del 1933;

- che la vicenda contenziosa presenta aspetti di indubbia peculiarità, che si riflettono sull'esatta individuazione del perimetro applicativo del menzionato art. 149; ciò, in conseguenza, induce ad escludere, sul piano della scusabile condotta dell'Amministrazione, la sussistenza di estremi di colpa nella scelta effettuata, in un quadro di garanzie in astratto finalizzate all'ordinato svolgimento degli studi di livello universitario;

- che, comunque, la Sezione ritiene decisivo altresì considerare che il provvedimento di decadenza impugnato in primo grado è stato emesso a distanza di tempo dall'ultimo esame sostenuto in data 7 luglio 1992, cui era stata ammessa l'interessata;

- che, per quanto su esposto, l'appello va respinto, mentre sussistono le condizioni per l'integrale compensazione fra le parti di spese ed onorari relativi al presente grado del giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 8648 del 2011, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa fra le parti spese ed onorari del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)